



Tirocinio formativo presso la Procura della Repubblica per i minorenni di Genova della durata di diciotto mesi destinato a laureati in giurisprudenza

Bando n. 3 posti per la presentazione di domande dirette allo svolgimento di un periodo di 18 mesi di formazione teorico pratica presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Genova ai sensi dell'art. 73 del D.L. 21.6.2013 n. 69 (convertito con Legge 98/134 come modificato dall'art. 50 co. 2 del D.L. n. 90/14 convertito con Legge 114/14)

Ai sensi dell'art. 73 del D.L. 21.6.2013 n. 69 (convertito con Legge 98/13 come modificato dall'art. 50 co. 2 del D.L. n. 90/14 convertito con Legge 114/14) è indetta la selezione **di n. 3 tirocinanti** da immettere presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Genova nell'anno 2022.

REQUISITI PER PARTECIPARE

La formazione è riservata a coloro i quali contestualmente:

- sono laureati in giurisprudenza all'esito di un corso della durata di almeno quadriennale;
- sono in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 42 ter, secondo comma, lettera g), del R.D. 30 gennaio 1941 n. 12 (non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza);
- abbiano riportato una media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, o un punteggio di laurea non inferiore a 105/110;
- non abbiano compiuto i trent'anni di età.

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLO STAGE ED OBBLIGHI AD ESSO CONSEQUENTI

Il periodo di formazione teorico-pratico presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni sarà della durata complessiva di diciotto mesi;

durante lo stage gli ammessi non possono esercitare attività professionali innanzi al Tribunale per i Minorenni di Genova, né possono rappresentare o difendere, anche nelle fasi o nei gradi successivi della causa, le parti dei procedimenti che si sono svolti dinanzi al magistrato formatore (a cui sono affidati durante lo stage) o assumere da costoro qualsiasi mandato professionale;

per espressa previsione dell'art. 73 del D.L. 21.6.2013 n. 69 (convertito con Legge 98/13) *"lo svolgimento dello stage non dà diritto ad alcun compenso e non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo né di obblighi previdenziali e assicurativi"*;

spetta esclusivamente al Ministero della Giustizia determinare, ai sensi dell'art. 73 del D.L. 21.6.2013 n. 69 (convertito con Legge 98/1373) come modificato dall'art. 50 bis del D.L. n. 90/14 (convertito con Legge 114/14) modalità, importo e limiti dell'eventuale attribuzione di borse di studio agli ammessi allo stage;

lo stage può essere interrotto in ogni momento del Procuratore della Repubblica, anche su proposta del magistrato formatore, per sopravvenute ragioni organizzative o per il venir meno del rapporto fiduciario, anche in relazione ai possibili rischi per l'indipendenza e l'imparzialità dell'ufficio o la credibilità della funzione giudiziaria, nonché per l'immagine e il prestigio dell'ordine giudiziario.

Lo stage può essere svolto contestualmente ad altre attività, compreso il dottorato di ricerca, il tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato o di notaio e la frequenza dei corsi delle scuole di specializzazione per le professioni legali, purchè con modalità compatibili con il conseguimento di un'adeguata formazione, assicurando comunque una presenza presso l'ufficio di 920 ore annue. Il contestuale svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense non impedisce all'avvocato presso il quale il tirocinio si svolge di esercitare l'attività professionale innanzi al magistrato formatore.

L'attività degli ammessi allo stage si svolge sotto la guida e il controllo del magistrato formatore a cui sono affidati e nel rispetto degli obblighi di riservatezza e di riserbo riguardo ai dati, alle informazioni e alle notizie acquisite durante il periodo di formazione, con obbligo di mantenere il segreto su quanto appreso in ragione della loro attività e astenersi dalla deposizione testimoniale.

Gli stagisti sono ammessi ai corsi di formazione decentrata organizzati per i magistrati dell'ufficio ed ai corsi di formazione decentrata loro specificatamente dedicati ed organizzati con scadenza almeno semestrale secondo programmi che sono indicati per la formazione decentrata da parte della Scuola Superiore della Magistratura.

ESITO DELLO STAGE

Il magistrato formatore, al termine dello stage, redige una relazione sull'esito del periodo di formazione e la trasmette al capo dell'ufficio.

L'ESITO POSITIVO DELLO STAGE E' VALUTATO per l'accesso alla professione di avvocato e di notaio per il periodo di un anno ai fini del compimento del periodo di tirocinio professionale ed è valutato per il medesimo periodo ai fini della frequenza dei corsi della scuola di specializzazione per le professioni legali, fermo il superamento delle verifiche intermedie e delle prove finali di esame di cui all'art. 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997 n. 398.

COSTITUISCE TITOLO DI PREFERENZA, a parità di merito, a norma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487, nei concorsi indetti dall'amministrazione della giustizia amministrativa e dall'Avvocatura dello Stato. Per i

concorsi indetti da altre amministrazioni dello Stato l'esito positivo del periodo di formazione costituisce titolo di preferenza a parità di altri titoli e di merito.

COSTITUISCE TITOLO DI PREFERENZA per la nomina a giudice onorario di tribunale e a vice procuratore onorario.

COSTITUISCE TITOLO PER L'ACCESSO al concorso per magistrato ordinario, a norma dell'art. 3 del decreto legislativo 5 aprile 2006 n. 160 e succ. mod..

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di partecipazione dello stage deve essere presentata direttamente alla segreteria di questa Procura, oppure via mail all'indirizzo procmin.genova@giustizia.it. Si chiede di allegare alla domanda oltre ad un indirizzo mail anche un numero telefonico per favorire il contatto con la segreteria.

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande potranno essere presentate con le modalità sopra indicate **dal 1.9.2025 al 30.9.2025.**

In caso di mancata copertura, il presente bando si intende aperto fino alla totale copertura dei posti pubblicati-

I tirocini avranno durata di diciotto mesi dal loro effettivo inizio che verrà concordato con gli aspiranti.

CRITERI DI VALUTAZIONE IN PRESENZA DI UN NUMERO DI ASPIRANTI SUPERIORI A QUELLI AMMISSIBILI ALLO STAGE

Quando non è possibile avviare al periodo di formazione tutti gli aspiranti muniti dei requisiti sopra indicati si riconosce preferenza, nell'ordine, alla media degli esami, al punteggio di laurea e alla minore età anagrafica.

A parità di requisiti previsti dal precedente periodo, si attribuisce preferenza ai corsi di perfezionamento in materie giuridiche successivi alla laurea.

Si richiede di dare massima divulgazione al presente bando tramite pubblicazione sul sito URP ed invio al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova, all'Università di Genova, e alla Scuola delle Professioni Legali dell'Università di Genova.

Genova, 26.8.2025

Il Procuratore
Dr.ssa Tiziana Paolillo



